



Città di Seregno

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 209

DEL 06-05-2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLO SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI.-

AREA SERVIZI DI STAFF

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLO SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI.-

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo n. 267/00;

VISTO il decreto legislativo n. 165/01;

VISTA la legge n. 241/90;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il decreto legislativo n. 118/11;

VISTO il decreto prot. n. 0049020 del 17.9.2019, con il quale il Sindaco attribuisce, sulla base dell'assetto organizzativo dell'Ente, la gestione diretta dei servizi rientranti in "Servizi di staff", "Corpo di Polizia Locale" e "Avvocatura civica", unitamente all'area programmazione ed organizzazione, così come individuati nello schema allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 54 del 07.05.2019, al Segretario Generale;

VISTO il documento unico di programmazione per il periodo 2020-2023 (sezione strategica) e 2020-2022 (sezione operativa) e bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione n. 22 del 26 febbraio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2020 e il triennio 2020-2022 limitatamente ai soli aspetti finanziari affidando ai dirigenti le dotazioni finanziarie ivi individuate;

TENUTO CONTO che con il piano esecutivo di gestione sono stati definiti i responsabili di area assegnatari delle risorse e i centri di responsabilità organizzativi e di spesa;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi e delle attività dell'area si rende necessario adottare il presente provvedimento;

CONSIDERATO che nel corso del mese di febbraio l'autoveicolo Alfa Romeo 159 tg. DM744TP non si è avviato all'atto dell'accensione dello stesso;

RILEVATO che presso questo ente non sussiste una gestione centralizzata della manutenzione degli automezzi;

DATO ATTO che all'interno del servizio segreteria affari generali non sussistono competenze tecniche in materia di manutenzione di autoveicoli tali da individuare con certezza assoluta la natura dei problemi meccanici palesatosi;

DATO ATTO altresì che, nel corso dell'anno 2020 ed alla data di redazione della presente determinazione, lo scrivente ha già adottato la seguente determinazione in materia di manutenzione auto/motoveicoli:

- determinazione n. 64/11.02.2020, "Servizio di riparazione n. 2 veicoli Polizia Locale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. CIG Z3F2BF7FC1", ditta F.lli Pallavicini, via Col di Lana, 16, Seregno (€ 858,98 IVA compresa);

RILEVATA pertanto la necessità, al fine di individuare la natura dei problemi meccanici, di far esaminare l'autovericolo ad una officina competente in materia (individuata nella ditta Elettrauto Caglio Maurizio, via Rossini, 16, 20831, Seregno) attraverso la formulazione di un preventivo gratuito che potesse consentire all'ente 1. di comprendere la natura del problema meccanico e 2. di verificare la sussistenza delle risorse economiche necessarie alla sua soluzione;

DATO ATTO che veniva acquisito - dalla ditta sopramenzionata - il preventivo di spesa n. n. 1 del 24 febbraio 2020 (documento ns. prot. n. 0011301/02.03.2020), che quantificava in € 594,14 (IVA compresa) la somma necessaria per la risoluzione del problema meccanico;

RITENUTO, per tutto quanto sinora riportato (importo, ragionevolezza dei tempi di sistemazione dell'autovettura, etc.), di non procedere ad una ulteriore raccolta di preventivi;

VISTO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, laddove recita che "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. ...";

DATO ATTO che alla data del 20 febbraio 2020 non si è rilevata la sussistenza di convenzioni attive CONSIP/ARCA aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

CONSIDERATO che a tale data l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, recitava che "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. ...";

VISTO l'art. 37, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 50/2016, laddove prevede che "1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. ..." e che "4. Se la

stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.";*

VISTO l'art. 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016, laddove recita che "1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50." e che "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; ...";*

VISTO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, laddove recita che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";

VISTO l'art. 36, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, laddove prevede che "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

RILEVATO che il regolamento sopracitato non è ancora entrato in vigore;

VISTO pertanto l'art. 216, comma 27-octies del decreto legislativo n. 50/2016, laddove recita che "Nelle more dell'adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ..., di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.";

TENUTO CONTO di quanto contenuto nelle Linee guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", laddove, si legge:

- *"3.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall'ANAC in uno specifico atto regolatorio.";*
- *"4.1.3 Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.";*
- *"4.2.1 L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:*
 - *a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;*
 - *b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di Fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;*
 - *c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.*

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.";
- *"4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del*

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.”;

- *“4.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all'applicazione del principio di rotazione.”;*
- *“4.3.3 In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.”;*
- *“4.4.1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.”;*

TENUTO CONTO altresì, in materia di garanzia definitiva, della Delibera n. 140 del 27 febbraio 2019 dell'ANAC, nella quale tale Autorità chiarisce *“che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.”*, esonerando di fatto da tale adempimento gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro;

DATO ATTO che pertanto si è proceduto a richiedere, con nota prot. n. 0011769 del 4 marzo 2020 – inviata via pec, la conferma dell'offerta per le prestazioni riepilogate nel preventivo ivi allegato, unitamente alla compilazione della modulistica di rito necessaria per poter procedere all'affidamento;

DATO ATTO altresì che, a seguito di mail del 12 marzo 2020 con la quale la ditta sopracitata riformulava il preventivo precedentemente inviato, nostra mail di riscontro del 17 marzo 2020 in cui si richiedeva uno sconto su quanto offerto e nuovo preventivo presentato dalla ditta (n. 1 del 12 marzo 2020) acclarato al protocollo generale dell'ente al n. 0014012/19.03.2020 (che quantifica in € 516,00 + IVA 22% e pertanto € 629,52 il servizio richiesto), si procedeva nuovamente a richiedere, con nota prot. n. 0015820 del 9 aprile 2020 (all. in copia) – inviata via pec, la conferma dell'offerta testé citata per le prestazioni riepilogate nel preventivo ivi allegato, unitamente alla compilazione della modulistica di rito necessaria per poter procedere all'affidamento;

CONSIDERATO che in data 30 aprile 2020 si è ricevuto via mail l'ultimo dei documenti richiesti con la nota prot. n. 0015820/09.04.2020 soprariportata;

RILEVATO che il modello 1 non è stato sottoscritto digitalmente ma in originale con allegata fotocopia di documento di identità;

RITENUTO irrilevante, per la procedura in esame, che la sottoscrizione sia avvenuta in formato originale e non in forma digitale, essendo la procedura seguita senza l'utilizzo di piattaforma elettronica digitale a causa dell'importo inferiore a 5.000 € come da normativa vigente soprarichiamata;

EFFETTUATI i seguenti controlli, effettuati sulla base di quanto previsto al punto 4.2.2. delle Linee guida ANAC n. 4 sopracitate, che hanno dato il seguente esito:

- "autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti": presente;
- "consultazione del casellario ANAC": verifica effettuata dal servizio gare e contratti (come da richiesta mail del 30 aprile 2020) con esito: "Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati" (ricerca 04.05.2020);
- "verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)": acquisizione effettuata per il tramite del servizio economato (come da richiesta mail del 30 aprile 2020) con esito: "regolare" (mail 30.04.2020);
- "sussistenza dei requisiti speciali": idoneità professionale: acquisizione di visura camerale per il tramite dello sportello unico attività produttive (come da richiesta mail del 30 aprile 2020) con esito: "Ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale o pregressa" (mail 30.04.2020);

DATO ATTO che, a seguito di apposita richiesta, è stato assegnato il seguente Smart CIG: ZC02C5FA2E;

RITENUTO pertanto che sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto che consentono l'affidamento in questione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4;

VISTA l'unita dichiarazione del RUP in data 5 giugno 2019 (all.);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

D E T E R M I N A

1. di assumere le premesse sopra citate quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. di affidare il servizio di manutenzione autoveicolo servizio segreteria affari generali DM744TP descritto nel preventivo allegato alla nota prot. n. 0015820/09.04.2020 Smart CIG: ZC02C5FA2E alla ditta Elettrauto Caglio Maurizio, via Rossini, 16, 20831, Seregno, P.I. 02219760135 per un costo di € 516,00 (al netto di I.V.A. 22%);
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 629,52 (IVA compresa) a favore della ditta di cui al precedente punto 2 come segue:

Importo €	Miss.	Prog.	Titolo	Macro aggr.	Bilancio	Capitolo articolo	Codice
629,52	01	11	1	03	2020	01111024	U.1.03.02.09.001

4. di dare atto che il contratto verrà sottoscritto sotto forma di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata come previsto dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge e dei conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale e come dettagliatamente previsto dal Codice di comportamento del Comune di Seregno, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 19.12.2013;
6. di evidenziare che alla liquidazione della spesa impegnata con il presente provvedimento si provvederà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
7. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.-

COPY

Area: SERVIZI DI STAFF

Servizio: SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLO SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI.-

Il sottoscritto ALFREDO RICCIARDI nomina CODURRI FELICE responsabile del procedimento in oggetto ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Data 19-02-2020

IL DIRIGENTE
ALFREDO RICCIARDI

La/Il sottoscritta/o CODURRI FELICE dichiara di non essere nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Data 19-02-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CODURRI FELICE

Area: SERVIZI DI STAFF

Servizio: SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLO SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI.-

1. SERVIZIO PROPONENTE

ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l'adozione del provvedimento.

Lì, 04-05-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CODURRI FELICE

2. SERVIZIO FINANZIARIO

ATTIVITA' DI VERIFICA CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/00 E DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITA' E DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di entrata, il relativo accertamento

capitolo	imp/acc	importo
----------	---------	---------

2020 S 01111024	20200001283/0	629,52
_____	_____	_____
_____	_____	_____

La proposta di determinazione non comporta impegno di spesa e/o accertamento di entrata

Lì, 06-05-2020

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI
E SERVIZI ALLA CITTA'
CORRADO VISCARDI

Seregno, lì 06-05-2020

IL DIRIGENTE
ALFREDO RICCIARDI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 06-05-2020

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI
E SERVIZI ALLA CITTA'**
CORRADO VISCARDI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 26-05-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
ALFREDO RICCIARDI